

## **Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 (BUR n. 27/1985)**

### **Norme per l'assetto e l'uso del territorio.**

#### **Art. 79 bis - Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza. (i)**

1. Ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d'inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano (ii) l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

1 bis. Le misure preventive e protettive di cui al comma 1 devono essere mantenute anche nella fase successiva al compimento dell'intervento edilizio nel caso in cui l'intervento riguardi la copertura degli edifici di nuova costruzione o interventi strutturali alla copertura di edifici esistenti e sulle coperture degli edifici medesimi vi sia la presenza di impianti tecnologici che necessitano di accessi frequenti e costanti per la loro manutenzione. Tali dispositivi di sicurezza, atti a consentire l'accesso alla copertura in quota per il transito dell'operatore in sicurezza fino al raggiungimento degli impianti tecnologici installati e lo stazionamento per la fase manutentiva, devono essere presenti in misura minima, sia tecnica che estetica, e senza impatto visivo nei casi di intervento su edifici a destinazione non produttiva, oppure a destinazione produttiva ma aventi materiali di copertura tradizionali. La revisione periodica dei predetti dispositivi di sicurezza, può essere fatta anche solo prima dell'accesso al tetto, se effettuato con l'uso dei dispositivi di sicurezza installati.(iii)

2. Per le finalità di cui al comma 1 bis il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive. (iv)

3. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce, altresì, l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio dell'attività.

4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.

4 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento del Consiglio regionale di cui al comma 2. (v)

---

(i) Articolo aggiunto da art. 12, comma 1, legge regionale 26 giugno 2008, n. 4.

(ii) Comma così modificato da art. 1, comma 1, legge regionale 25 settembre 2014, n. 28 che ha soppresso le parole “, anche nella successiva fase di manutenzione,”.

(iii) Comma aggiunto da art. 1, comma 1, legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 . Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione, ai sensi del comma 4 bis, successivamente alla pubblicazione del provvedimento del Consiglio regionale, di cui al comma 2, recante gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive. Tale provvedimento non è stato ancora approvato e pubblicato sul BUR.

(iv) Comma così sostituito da art. 1, comma 2, legge regionale 16 marzo 2015, n. 4.

(v) Comma aggiunto da art. 1, comma 3, legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 . Il provvedimento del Consiglio regionale di cui al presente comma non è stato ancora approvato e pubblicato sul BUR..